



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero: 2004/C/00030 - 2004/00087
Data Adozione: 30/03/2004
Oggetto: Variazioni ai vigenti regolamenti COSAP e CIMP

Ufficio: Direzione Entrate
Relatore: Giuseppe Matulli
Esecutività: 30/03/2004
Data pubblicazione: 15/04/2004

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Visto il vigente Regolamento Comunale del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP) di cui alla delibera c.c. n.73 del 24.1.2000 e ss. modifiche ed integrazioni;

Preso atto della opportunità di esplicitare nel Regolamento COSAP l'applicazione del principio di specialità, stabilito dall'art. 9 della L. 24 novembre 1981 n.689, stabilendo esplicitamente la non applicazione della sanzione amministrativa del Canone di cui all'art.63 del D.Lgs. 446/97 nell'eventualità che l'occupazione abusiva effettuata dagli operatori del commercio su area pubblica sia soggetta oltre alla sanzione predetta anche alle sanzioni previste da norme statali o regionali concernenti il commercio su area pubblica;

Ritenuto altresì opportuno riportare ad omogeneità l'attuale regime delle agevolazioni del COSAP riducendo la forbice attualmente esistente e le diverse riduzioni previste variando dal 90% al 80% la percentuale di agevolazione dell'art.27 del vigente Regolamento COSAP.

Valutata l'opportunità nelle occupazioni parzialmente senza titolo in c.d."esuberato di occupazione abusiva rispetto al concessionario" di non esercitare la pretesa relativamente alla sola indennità nel caso che detta consistenza abusiva sia stata già assoggettata al COSAP alla luce del principio dell'arrotondamento all'unità superiore della superficie, previsto dall'art.20 c.2 del relativo Regolamento;

Rilevata l'opportunità di inserire negli specifici regolamenti comunali del Cosap e del Cimp, sulla base del combinato disposto tra l'art. 52 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n.446/97, dettagliate previsioni di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo coattivo tutt'oggi contenute nella deliberazione di C.C. 1643 del 22 dicembre 1999, risalente ad un periodo antecedente l'approvazione dei regolamenti Cosap e Cimp, apportando le opportune modifiche al fine di conseguire una maggiore garanzia di riscossione per l'A.C.;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e preso atto altresì che dal presente atto non derivano effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

DELIBERA

1) di integrare l'art.29 del vigente regolamento COSAP con il seguente comma 6:

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive effettuate dal 1° gennaio 2000 e per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo”(ALLEGATO A)

2) di integrare, sempre, l'art.29 del vigente regolamento COSAP con il seguente comma 7:

Ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive a far data dal 1 gennaio 2000 si tiene conto dell'eventuale superficie arrotondata già assoggettata al canone.(ALLEGATO A)

3) di modificare, a far data dal 1 gennaio 2004, l'art.27 del vigente regolamento COSAP sostituendo con 80% la percentuale del 90%

(Allegato B);

3.bis) di revocare parzialmente con decorrenza dall'1.4.2004 la Deliberazione n. 1643/218 del 22.12.1999 e più precisamente:

- a) il comma 2) nella sua formulazione integrale;
- b) il comma 3) per quanto attiene le parole **“alla riscossione a mezzo ruolo coattivo delle entrate di natura patrimoniale che sostituiranno i tributi comunali attualmente in vigore, nonché”** e le parole **“riguardanti le entrate patrimoniali di cui sopra saranno concesse o negate dal Direttore della Direzione competente con facoltà di delega, quelle”**;

3.ter) di integrare l'articolo 32 del vigente regolamento Cosap aggiungendo dopo il primo comma, il seguente articolato:

Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

fino a 1.000,00 € nessuna rateizzazione;

da 1.000,01 fino a 5.000,00, n. 9 rate mensili;

oltre 5.000,00, n. 18 rate mensili;

La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10 del debito iscritto a ruolo e comunque per un importo non inferiore a 250,00 €. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a 5.000,00 € il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso.

Con atto motivato del Dirigente del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. L'importo delle singole rate è arrotondato a 0,50 €; i provvedimenti di rateizzazione saranno altresì disposti in tre copie: una per l'Ufficio, una per l'interessato e una per il Concessionario della Riscossione.

3. quater) di applicare a far data dal 1 aprile 2004 le modalità procedurali di cui al punto precedente anche per il canone patrimoniale stabilito dalla delibera di C.C. n.5211/1996 ed in vigore dal 1996 al 1999 e per il canone di concessione di cui alla delibera di G.M. n. 2254/1585 del 24.3.1988;

3. quinquies) di integrare l'articolo 49 del vigente regolamento Cimp, approvato con deliberazione di C.C. 20/38 del 27.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo dopo l'ultimo comma, il seguente articolato:

Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

fino a 1.000,00 € nessuna rateizzazione;

da 1.000,01 fino a 5.000,00, n. 9 rate mensili;

oltre 5.000,00, n. 18 rate mensili;

La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10 del debito iscritto a ruolo e comunque per un importo non inferiore a 250,00 €. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a 5.000,00 € il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso.

Con atto motivato del Dirigente del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. L'importo delle singole rate è arrotondato a 0,50 €; i provvedimenti di rateizzazione saranno altresì disposti in tre copie: una per l'Ufficio, una per l'interessato e una per il Concessionario della Riscossione.